

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 691 DEL 2/08/2011

AREA/SERVIZIO TROTTO – OGGETTO: MODIFICA GENEALOGICA PULEDRO NATO NEL 2010 CON MICROCHIP 982000123228810 PER ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore appiccico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modificazioni e integrazioni di cui alla legge n. 280/99;

VISTA la normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e le Norme Tecniche di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITI dall'UNIRELAB, con nota prot. n. 3079 del 6/6/2011, i risultati delle analisi DNA dei campioni biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n. 982000123228810, denunciato come nato nel 2010 da NAGLO/FRISIA GUASIMO, che in riferimento alla genealogia indicata nella denuncia di nascita confermano la compatibilità con la genealogia materna ma escludono la compatibilità con la genealogia paterna;

ATTESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot. UNIRE n. 36593 del 21 giugno 2011, per comunicare alla Sig.ra Sabrina Fogarin, in qualità di proprietario, l'impossibilità di iscrivere al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano il prodotto di cui trattasi in assenza di compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo, di fornire informazioni che permettano di risalire alla corretta genealogia;

CONSIDERATO è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasi e il DNA dello stallone KRAMER BOY;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



VISTO il referto, prot. n. 4121/2011, con cui l'UNIRELAB certifica la compatibilità della formula del DNA del cavallo trotatore con microchip n. 982000123228810 con la genealogia KRAMER BOY/FRISIA GUASIMO;

DETERMINA

di attribuire al cavallo trotatore con microchip n. 982000123228810 la genealogia KRAMER BOY/FRISIA GUASIMO, apportando le necessarie conseguenti modifiche al fine dell'iscrizione dello stesso al Libro Genealogico del cavallo trotatore italiano e dell'emissione del relativo documento di identificazione (passaporto).

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta